



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3506

Seduta del 05/08/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON TERNA S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI ORARI DI PRODUZIONE IDROELETTRICA

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Luca Dainotti

I Dirigenti Monica Bottino Elena Colombo

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, laddove viene previsto che le Regioni disciplinino con legge le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *“I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. [...] Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 1-septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, *“Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione [...]. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità”;

RICHIAMATA la Delibera n. 490/2019/I/EEL del 26 novembre 2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con la quale sono state rese le indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, e in particolare i contenuti dell’allegato “A” alla predetta deliberazione contenente:

“A. Le valutazioni preliminari dell’Autorità prodromiche all’espressione del parere di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99”;

“B. Gli orientamenti dell’Autorità in merito al possibile esercizio della facoltà per le Regioni di obbligare i concessionari alla fornitura gratuita di energia elettrica di cui all’ultimo periodo dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23 e in particolare l’art. 31 contenente la disciplina dell’obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione dell’articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del D.Lgs. 79/1999, come modificato dall’articolo 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ove è previsto che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre, in aderenza alle indicazioni fornite da ARERA (allegato A, lettera B, punto 1), la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire e che tale monetizzazione si basi sulla valorizzazione ai prezzi di mercato dell’energia immessa in rete per la cui quantificazione è necessaria l’acquisizione dei dati di produzione orari degli impianti;

RICHIAMATA la D.G.R. 6 luglio 2020 n. XI/3347 recante “Prime determinazioni in materia di obbligo di fornitura alla Regione di energia gratuita dalle grandi derivazioni idroelettriche in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 23, art. 3” con la quale la Giunta Regionale ha deliberato di prevedere, in aderenza alle indicazioni di ARERA, la monetizzazione integrale dell’energia da fornire gratuitamente alla Regione da parte delle grandi derivazioni idroelettriche ricadenti nel territorio regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che per provvedere alla monetizzazione integrale dell'energia da fornire è necessario disporre dei dati della produzione oraria immessa in rete da parte degli impianti di grande derivazione idroelettrica;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 recante la disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

VISTO in particolare l'articolo 20 della l.r. 5/2020 recante la disciplina del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche articolato in una parte fissa e una parte variabile, quest'ultima commisurata all'effettiva produzione oraria immessa in rete e al relativo prezzo zonale orario di vendita;

DATO ATTO che per le finalità di cui all'articolo 20 della l.r. 5/2020 è necessaria l'acquisizione per ciascun anno, dal 2020, dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa nella rete dagli impianti localizzati nella regione Lombardia, nonché, in via di prima applicazione, è altresì necessaria l'acquisizione dei dati relativi all'energia immessa in rete per ciascuno degli anni dal 2010 al 2019, in relazione alla necessità di verificare i dati di produzione da comunicarsi a termini dell'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 5/2020;

CONSIDERATO che, al comma 5 del già menzionato art. 20 della l.r. 5/2020 è altresì previsto che per le finalità di cui al medesimo articolo *“la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti”*;

DATO ATTO che TERNA S.p.A. – Trasmissione Elettrica Rete Nazionale Società per Azioni - costituita in attuazione dell'art. 13 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 sul riassetto del settore elettrico - è proprietaria e gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), così come individuata dal Decreto Min. Ind. 26 giugno 1999 e ss.mm.ii nonché, con decorrenza 1 novembre 2005, concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento e degli obblighi e delle potestà ad esse connessi giusta convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive (MSE) il 20



Regione Lombardia

LA GIUNTA

aprile 2005, come modificata in data 15 dicembre 2010, e possiede i dati di immissione in rete necessari per l'attuazione delle disposizioni legislative regionali soprariportate per quanto concerne sia la fornitura gratuita di energia sia la quantificazione della parte variabile del canone sia la verifica delle caratteristiche delle grandi derivazioni idroelettriche scadute o di prossima scadenza per le successive fasi di assegnazione competitiva;

VISTA la nota protocollo regionale prot. V1.2020.37595 del 30 luglio 2020 con la quale TERNA ha trasmesso uno schema di convenzione nella quale sono individuati gli impianti oggetto di trasferimento di dati, le modalità, le cautele e le condizioni per il trasferimento dei dati di interesse tra TERNA e Regione Lombardia per l'attuazione delle disposizioni legislative anzidette;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in quanto rispondente alle finalità di Regione Lombardia per quanto attiene l'attuazione della l.r. 23/2019 e della l.r. 5/2020;

DATO ATTO che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo PRS 28 Ter. 9.6 "Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa";

DATO ATTO che per l'attuazione della convenzione non sono previsti nuovi oneri per la finanza pubblica.

VISTI la legge regionale n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di "Convenzione tra Regione Lombardia e Terna S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- immessa in rete dagli impianti", allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore Generale della Direzione Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni per la sottoscrizione della convenzione attribuendo alla medesima Direzione l'attuazione della convenzione;
 3. di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, ove necessario, ad apportare modifiche aggiornamenti o integrazioni di natura tecnica ai contenuti della convenzione;
 4. di dare atto che dalla sottoscrizione della convenzione non derivano nuovi oneri finanziari per Regione Lombardia;
 5. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge